

Elezione del Consiglio provinciale  
della Provincia di Pordenone

Anno **2014**

# **VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI**

**Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2**

## TERMINE PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER ELEZIONI PROVINCIALI

Adempimento	Termine	Data
Provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione	Entro il 30° giorno antecedente la votazione	<b>entro il 26 settembre</b>
Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale presso l'amministrazione provinciale interessata (UEP)	Entro il 5° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali	
Comunicazione, da parte del Servizio elettorale regionale (SE) all'UEP, del rapporto percentuale maschi/femmine ai fini dell'applicazione delle quote di genere, della consistenza del corpo elettorale (n. sindaci/consiglieri in carica) alla data del decreto e del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni	Entro il 5° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali	
Termine per la trasmissione da parte del SE all'UEP dell'elenco degli amministratori (sindaci/consiglieri) in carica	20° giorno antecedente la votazione	<b>6 ottobre</b>
Presentazione delle liste di candidati	Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 20° giorno antecedente la votazione	<b>6 ottobre</b>
Termine per l'esame da parte dell'UEP delle liste di candidati	20° giorno antecedente la votazione	<b>6 ottobre</b>
L'UEP effettua il sorteggio per l'attribuzione di un numero d'ordine progressivo alle liste ammesse	Il giorno stesso o il successivo all'esame delle candidature	<b>6 o 7 ottobre</b>
Trasmissione dell'elenco delle liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci	Il giorno stesso o il successivo all'esame delle candidature	<b>6 o 7 ottobre</b>
Pubblicazione dell'elenco delle liste ammesse all'albo pretorio della provincia	Il giorno stesso o il successivo all'esame delle candidature	<b>6 o 7 ottobre</b>
Compilazione da parte del SE della lista degli elettori (sindaci/consiglieri), che rappresenta l'atto con il quale viene determinata la consistenza del corpo elettorale	3° giorno antecedente la votazione	<b>23 ottobre</b>
Determinazione da parte del SE dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche previste dalla legge	2° giorno antecedente la votazione	<b>24 ottobre</b>
Trasmissione da parte del SE all'UEP della lista degli elettori e della tabella con gli indici di ponderazione	2° giorno antecedente la votazione	<b>24 ottobre</b>
Comunicazione da parte del SE all'UEP delle eventuali variazioni al corpo elettorale intervenute dopo la scadenza del 3° giorno antecedente la votazione con le conseguenti eventuali variazioni degli indici di ponderazione	Entro le ore 8 del giorno della votazione	<b>26 ottobre</b>
Votazione	La votazione si svolge in unica giornata dalle ore 8 alle ore 18 presso l'UEP	<b>26 ottobre</b>
Operazioni di scrutinio	Entro la stessa giornata di votazione	<b>26 ottobre</b>
Proclamazione dei risultati da parte dell'Ufficio elettorale provinciale	Il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o al massimo il giorno dopo	<b>26 o 27 ottobre</b>

# L'ELEZIONE DI SECONDO GRADO DELLE PROVINCE

(Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2)

## **QUALE È LA MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA?**

---

Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia (articolo 5, comma 1, legge regionale 2/2014).

Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

## **QUALE È LA DURATA DEL MANDATO?**

---

Il consiglio provinciale dura in carica 5 anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di fissazione della data delle elezioni e sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili (articolo 6, comma 1, legge regionale 2/2014).

Il presidente della provincia e la giunta provinciale scadono contemporaneamente al consiglio e restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione dei successori (articolo 6, comma 2, legge regionale 2/2014).

## **A CHI SPETTA L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO?**

---

Sono elettori, e costituiscono quindi il corpo elettorale per l'elezione del consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni (articolo 12, comma 1, legge regionale 2/2014).

Godono dell'elettorato passivo, e dunque possono candidarsi alla carica di consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni (articolo 12, comma 2, legge regionale 2/2014).

## **QUANDO SI VOTA? QUANDO AVVIENE LO SCRUTINIO?**

---

L'elezione del consiglio provinciale si svolge in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30° novembre (articolo 14, comma 1, legge regionale 2/2014). Per le elezioni del Consiglio provinciale di Pordenone è stata fissata la data del 26 ottobre 2014.

Le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza interruzione dopo la chiusura della votazione ed essere ultimate nell'arco della stessa giornata. La proclamazione dei risultati avviene il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o il giorno successivo.

## **CHI INDICE I COMIZI ELETTORALI? QUANDO?**

---

La data della elezione è fissata dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali il quale convoca i comizi elettorali con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il 30° giorno precedente la data della elezione. Per le elezioni del Consiglio provinciale di Pordenone è stata fissata la data del 26 ottobre 2014 e il relativo decreto è pubblicato sul B.U.R. del 24 settembre 2014.

La pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali segna l'avvio del procedimento per la elezione del consiglio provinciale. Infatti, dalla data della pubblicazione del decreto scattano i termini che costellano tutto il procedimento elettorale.

## **CHI PROVEDE AGLI ADEMPIMENTI PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE E PER LE OPERAZIONI DI VOTO?**

---

Tutte le operazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale, dall'esame e ammissione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti, sono compiute dall'Ufficio elettorale provinciale. L'Ufficio deve essere costituito, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino ufficiale della Regione, presso l'amministrazione provinciale interessata. L'Ufficio è presieduto dal segretario generale della provincia, o da un suo delegato, ed è composto da altri due funzionari della provincia dallo stesso designati.

## **COME VIENE INDIVIDUATO IL CORPO ELETTORALE?**

---

La consistenza del corpo elettorale per l'elezione del consiglio provinciale, ossia il numero effettivo dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica, viene compilata dal Servizio elettorale della Regione entro il terzo giorno antecedente la data della elezione e trasmessa all'Ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente. Le eventuali variazioni concernenti l'elettorato attivo intervenute successivamente sono comunicate il giorno delle elezioni, prima dell'inizio della votazione, all'Ufficio elettorale provinciale, che ne prenderà nota nella lista degli elettori.

## **COME SI PRESENTANO LE LISTE DI CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE?**

---

Le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale sono presentate nell'ambito di un'unica circoscrizione elettorale, corrispondente al territorio della provincia.

Le liste sono presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 20° giorno antecedente la votazione, corrispondente al 6 ottobre. Entro lo stesso giorno l'Ufficio procede all'esame delle candidature e decide in ordine all'ammissione delle stesse.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (ossia 26 consiglieri per la Provincia di Pordenone) e non inferiore al quindici per cento di tale numero, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi (ossia 4 candidati).

Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 3 per cento degli elettori; le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate.

### **NELLA COMPOSIZIONE DELLE LISTE DEV'ESSERE RISPETTATA LA QUOTA DI GENERE?**

---

La legge regionale 2/2014 prevede che nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, ma tiene anche conto della possibilità che, vista la ristrettezza del corpo elettorale, tale disposizione risulti in concreto inapplicabile. È previsto infatti che la stessa trova applicazione soltanto se tra gli amministratori comunali (sindaci e consiglieri) nessuno dei due generi risulta presente in misura superiore al 65 per cento.

Al riguardo, si può già sin da ora anticipare che certamente la previsione sulle quote di genere non troverà applicazione in occasione delle prossime elezioni provinciali di Pordenone considerato che, in base ai dati disponibili, gli amministratori comunali appartenenti al genere maschile raggiungono quasi la percentuale del settantacinque per cento, superando quindi di gran lunga il limite previsto dalla legge.

### **COME VIENE REGOLATA LA CAMPAGNA ELETTORALE?**

---

Considerata la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non trova applicazione la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

I candidati a consigliere comunale o a presidente della provincia, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione) possono compiere attività di propaganda.

### **QUALI SONO LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO?**

---

Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista, tracciando un segno sul rettangolo che contiene la denominazione della stessa.

Ciascun elettore, inoltre, può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza.

Il voto di ciascun elettore viene ponderato sulla base del cd. "*indice di ponderazione*".

## COSA VUOLE DIRE VOTO PONDERATO?

---

Ciascun elettore (sindaco/consigliere comunale) esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice, il c.d. "indice di ponderazione".

Tale indice – sostanzialmente il "peso del voto" di ciascun elettore – è determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consiglieri.

## COME SI CALCOLA L'INDICE DI PONDERAZIONE?

---

Per determinare il c.d. "indice di ponderazione" è necessario procedere alle seguenti operazioni:

- I comuni della Provincia di Pordenone** sono ripartiti nelle seguenti cinque fasce demografiche:
  - comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
  - comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  - comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  - comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  - comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti.
- Con riferimento alla popolazione legale accertata nell'ultimo censimento della popolazione, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia. La somma di tutte le fasce costituisce il totale della popolazione della provincia.
- Per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera provincia.

es.: popolazione fascia **A** (fino a 3.000 ab.): **34.379** abitanti  
popolazione intera provincia: **310.811** abitanti  
 $34.379 / 310.811 = 0,110610628$   
 $0,110610628 \times 100 = \mathbf{11,061}$  (arrotondato alla terza cifra decimale)  
Così si procede per tutte le fasce demografiche previste dalla norma.
- Simile operazione viene compiuta anche comune per comune.  
Si calcola il valore percentuale del rapporto tra popolazione del comune e popolazione dell'intera provincia.

es.: popolazione Comune di Pordenone: **50.583** abitanti  
popolazione intera provincia: **310.811** abitanti  
 $50.583 / 310.811 = 0,162745205$   
 $0,162745205 \times 100 = \mathbf{16,274}$   
Così si procede per ogni comune della provincia.
- Si confrontano i valori percentuali ottenuti comune per comune.  
Qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce

demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione.

La Provincia di Pordenone non presenta tale fattispecie. Infatti il Comune di Pordenone, che presenta il rapporto più elevato in relazione alla popolazione della provincia, si ferma a 16,274.

6. Si confrontano i valori percentuali ottenuti per fascia demografica.

Qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale del rapporto tra fascia e intera provincia, eventualmente rideterminato secondo quanto previsto al punto n. 5), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra (35).

N.B.: non si procede a tale riduzione per la fascia demografica cui appartiene il comune che eccede il valore percentuale di 45 (punto n. 5).

Il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione.

In questo modo il valore percentuale di ogni fascia non potrà superare la cifra di 35, salvo la fascia demografica cui appartiene il comune che supera 45.

es.: La Provincia di Pordenone presenta una fascia demografica con valore percentuale superiore a 35. Si tratta della fascia demografica **D** con un valore pari a 42,038. La parte eccedente (7,038) va redistribuita tra le altre fasce.

In conseguenza della redistribuzione dell'eccedenza tra le fasce, nessuna fascia registra un valore percentuale superiore a 35. Per questo motivo non è necessario procedere a una seconda redistribuzione.

7. Una volta rideterminati i valori delle fasce come ai punti n. 5 e n. 6 si determina l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica.

L'indice di ponderazione dell'elettore del comune x è il risultato:

della divisione del valore percentuale rideterminato della fascia demografica cui appartiene il comune x per il numero complessivo dei sindaci e consiglieri (elettori) appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

Il risultato è approssimato alla terza cifra decimale.

es.: valore percentuale rideterminato della fascia **A** (fino a 3.000 ab.): **12,404**

numero complessivo elettori fascia demografica **A** (fino a 3.000 ab): **336**

$$12,404 / 336 = 0,036916666$$

$$0,036916666 \times 1000 = 36,916 \text{ (arrotondamento terza cifra decimale)}$$

In concreto, il Sindaco e ciascun Consigliere del Comune di Budoia piuttosto che Cordovado, Morsano al Tagliamento o qualsiasi altro rientrante nella fascia demografica **A** (popolazione fino a 3.000 ab.) esprimerà un voto che "pesa" 36,916.

Per conoscere gli indici di ponderazione di tutte le fasce demografiche della Provincia di Pordenone si veda la tabella allegata.

## COME VENGONO ATTRIBUITI I SEGGI?

---

L'attribuzione dei seggi avviene con il metodo proporzionale del quoziente naturale, in base al quale l'Ufficio compie le operazioni di seguito sintetizzate.

1. determina il totale delle cifre elettorali ponderate di lista. Si ipotizza ad esempio una affluenza al voto pari al 90% degli aventi diritto con la presenza di 4 liste (A, B, C, D), che hanno ottenuto complessivamente le seguenti cifre elettorali (somma dei voti ponderati ottenuti nelle diverse fasce di popolazione)

Lista A: 34.289,575;

Lista B: 28.440,862;

Lista C: 19.937,002;

Lista D: 7.248,353;

per un totale complessivo di 89.915,792 (totale delle cifre elettorali ponderate di lista).

2. procede a dividere il totale delle cifre elettorali ponderate di lista per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale (26), ottenendo così il quoziente elettorale ponderato (trascurando l'eventuale parte frazionaria del quoziente)

$89.915,792 / 26 = 3.458,299$  quoziente elettorale pari a 3.458.

3. procede a dividere la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista per il quoziente elettorale ponderato, fermando l'operazione ai numeri interi;

Lista A:  $34.289,575 / 3.458 = 9$ ;

Lista B:  $28.440,862 / 3.458 = 8$ ;

Lista C:  $19.937,002 / 3.458 = 5$ ;

Lista D:  $7.248,353 / 3.458 = 2$ ;

4. attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella rispettiva cifra elettorale ponderata:

Lista A: 9 seggi;

Lista B: 8 seggi;

Lista C: 5 seggi;

Lista D: 2 seggi;

per un totale di 24 seggi. Rimangono quindi 2 (due) seggi da attribuire.

5. attribuisce i due seggi che restano ancora da attribuire alle liste per le quali le divisioni di cui al punto 3 hanno dato maggiori resti:

Lista A:  $34.289,575 - (3.458 \times 9) = 3.167,575$ ;

Lista B:  $28.440,862 - (3.458 \times 8) = 776,862$ ;

Lista C:  $19.937,002 - (3.458 \times 5) = 2.647,002$ ;

Lista D:  $7.248,353 - (3.458 \times 2) = 332,353$ ;

I seggi restanti vanno alla lista A e C che hanno i resti più alti (3.167,575 e 2.647,002)

## **QUALI SONO LE CAUSE DI DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE?**

---

La perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

Non si considera decaduto il consigliere provinciale che viene rieletto amministratore in un comune della provincia.

In caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere provinciale, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo degli eletti.

**INDICI DI PONDERAZIONE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE  
(ALLEGATO A, L.R. 2/2014)**

Classe	FASCIA	A	B	C	D	E	F
		Amministratori	Popolazione	% Fascia	correzione lett. D (35%)	% Corretta	Indice Ponderato
a)	FINO A 3.000 abitanti	336	34.379	11,061	1,343	12,404	36,916
b)	DA 3.001 A 5.000 abitanti	81	19.968	6,424	0,78	7,204	88,938
c)	DA 5.001 A 10.000 abitanti	170	75.222	24,201	2,938	27,139	159,641
d)	DA 10.001 A 30.000 abitanti	201	130.659	42,038	-7,038	35	174,129
e)	DA 30.001 A 100.000 abitanti	41	50.583	16,274	1,976	18,25	445,121
f)	DA 100.001 A 250.000 abitanti	0	0	0	0	0	0
		<b>829</b>	<b>310.811</b>	<b>100</b>			

Dove:

- A:** indica il numero di elettori (sindaci + consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni) nelle fasce demografiche previste dall'articolo 22 della legge regionale 2/2014;
- B:** indica il totale della popolazione residente nelle fasce demografiche previste dall'articolo 22 della legge regionale 2/2014;
- C:** indica, per ciascuna fascia demografica, il rapporto percentuale tra la popolazione della fascia di riferimento e la popolazione complessiva della provincia;
- D:** evidenzia la verifica che il valore percentuale di cui al punto **C** non sia superiore a 35. Nel caso concreto la fascia d) presenta un valore di 42,038, pertanto superiore di 7,038. In questo caso la suddetta eccedenza deve essere ripartita tra tutte le altre fasce demografiche in proporzione alla loro popolazione;
- E:** indica il peso effettivo percentuale, dopo la rideterminazione descritta al punto precedente. Anche dopo tale operazione nessuna fascia può superare il valore di 35;
- F:** è l'indice di ponderazione (peso del voto di ogni elettore della sua fascia). Si ottiene dividendo il valore percentuale determinato per ciascuna fascia (punto **E**) per il numero complessivo dei sindaci e consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica (punto **A**), moltiplicato per mille. Il valore ottenuto viene approssimato alla terza cifra decimale.